

Procedura Whistleblowing

Code: 9001-0048	4/06/2024
-----------------	-----------

Change Record

Issue	Rev.	Date	Description of changes	Pages
1	0	14/06/2024	Prima emissione	tutte

Approval:

	Name and Function	Signature	Date
Approvato da:	Jeff Lyons CEO	(original copy digitally signed)	14/06/2024

Media Lario Quality System Procedura Whistleblowing Media Lario S.r.l. Proprietary



TABLE OF CONTENTS

1	SCOPO	. 3
	SOGGETTI COINVOLTI	_
	DEFINIZIONI	
_	OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:	_
-	MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	-
•	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	•
	ARCHIVIAZIONE:	_
•	FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.	_
	RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	
u	KESPUNSADILITA DEL WITISTLEDIAJWER	. ()

Media Lario Quality System Procedura Whistleblowing Media Lario S.r.l. Proprietary



1 SCOPO

Lo scopo del presente documento è descrivere la procedura di fruizione dell'istituto del c.d. *whistleblowing*, cosi come definita dalla Società in accordo con la normativa italiana vigente.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad aggetto le "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha ampliato anche nel settore privato l'istituto del whistleblowing.

In particolare l'art 2 della Legge n. 179/2017, modificando l'art 6 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, ha inserito nell'ambito del D.Lgs 231/2001 la disciplina della tutela del soggetto segnalante illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, aggiungendo tre nuovi commi all'art 6 (relativo alle indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi) che forniscono indicazioni specifiche sui modelli organizzativi

2 SOGGETTI COINVOLTI

La procedura è attivabile da tutti i soggetti rappresentati nell'art 5, comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs 231/01 (vedi anche paragrafo seguente, "soggetto segnalante").

3 DEFINIZIONI

Whistleblower o soggetto segnalante: Chiunque svolga un compito o funzione all'interno o per conto della Società, che decida di segnalare una condotta illecita o violazione del **codice etico** o del modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Segnalato: il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.

Canale di comunicazione: canale individuato dall'organizzazione quale mezzo interno o esterno all'organizzazione stessa, attraverso cui veicolare le segnalazioni.

Responsabile della gestione della segnalazione: è la società che riceve la segnalazione e la gestisce sulla base della legislazione e le linee guida applicabili. Media Lario ha incaricato la Società Corporate Governance Solutions SRL (di seguito solo CGS Srl).

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione



4 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:

Ai sensi dell'art 6 comma 2 D.lgs 231/200, la Segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o violazioni del **codice etico** o del modello di organizzazione, gestione e controllo della società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si tratta di azioni o omissioni, commesse che: non siano in linea con il **codice etico e di condotta** aziendale e/o possono danneggiare in modo significativo gli interessi aziendali.

A titolo non esaustivo, si riportano alcuni ambiti a cui le segnalazioni possono fare riferimento:

- frode finanziaria,
- corruzione,
- violazione di norme su ambiente/salute/sicurezza sul lavoro,
- violazione della riservatezza delle informazioni aziendali,
- violazione del **codice di condotta e del codice etico** aziendale (doc. 9000-0002).

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci nonchè lamentele/doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla gerarchia aziendale.

Le segnalazioni devono essere fatte in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni fornite a mero scopo di ritorsione o intimidazione e quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave (es. intento diffamatorio verso il segnalato). Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La compilazione della segnalazione è guidata attraverso il software (pagina web) per le segnalazioni messo a disposizione dall'azienda.

5 MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'azienda mette a disposizione dei Whistleblowers un applicativo software accessibile attraverso il sito web aziendale. La compilazione è intuitiva e guidata dall'applicazione stessa.

L'applicativo software garantisce come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.

La segnalazione può avvenire sia tramite registrazione al sito che in forma totalmente anonima; può inoltre essere inoltrata sia in forma scritta che vocale.



6 ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza dei fatti/atti/eventi segnalati e rappresentati sono affidate al Responsabile della gestione della segnalazione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, accuratezza e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile può avvalersi del supporto e della collaborazione dell'Azienda e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate ecc.

Entro 7 giorno dalla segnalazione, il Responsabile fornisce riscontro al Whistleblower in merito alla ricezione della segnalazione ed entro 3 mesi dalla data di segnalazione, il Whistleblower dovrà ricevere riscontro sull'esito degli accertamenti e dell'attività istruttoria.

Il Whistleblower può consultare l'andamento della sua segnalazione attraverso l'applicazione web dedicata.

Nel caso in cui il Segnalante rilevi o infondatezza o non pertinenza della segnalazione, il Responsabile chiuderà la segnalazione tramite l'applicazione web dedicata e il Whistleblower ne riceverà informazione.

7 ARCHIVIAZIONE:

La documentazione acquisita andrà conservata per un periodo di 5 anni successivi alla chiusura dell'attività istruttoria e di accertamento relative alla segnalazione.



8 FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Media Lario e il Responsabile delle segnalazioni garantiscono la massima riservatezza sull'identità del whistleblower, del soggetto coinvolto e dei soggetti eventualmente indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione stessa e dell'eventuale materiale allegato.

Nei confronti del Whistleblower che effettua una segnalazione in buona fede non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La pretesa tutela, tuttavia, trova un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art 2043 c.c." nonché nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano la Segnalazione, può essere oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante

Non si possono garantire la riservatezza e la tutela del Whistleblower che apre una segnalazione anonima, per la natura stessa della tipologia di segnalazione.

9 RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Il Whistleblower che effettua segnalazioni infondate, calunniose, diffamatorie, manifestamente false commesse con dolo o colpa grave incorre in responsabilità penale e civile sanzionata in riferimento alla normativa vigente, pertanto qualsiasi forma di abuso del sistema e ogni altra forma impropria di uso dell'applicazione web, messa a disposizione dell'azienda, è soggetta a sanzioni disciplinari e a responsabilità ai sensi della normativa vigente.

End of Document | Total pages: 6 | Issue: 1 | Rev: 0